

Codice A1820C

D.D. 5 ottobre 2023, n. 2509

**Autorizzazione idraulica 1290 e concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI) - VERONIKI WATER POWER Due srl Milano - Conferenza dei Servizi Amministrazione procedente Provincia di Biella - Codice pratica BIAT208.**



**ATTO DD 2509/A1820C/2023**

**DEL 05/10/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica 1290 e concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI) – VERONIKI WATER POWER Due srl Milano – Conferenza dei Servizi Amministrazione procedente Provincia di Biella – Codice pratica BIAT208.

La Provincia di Biella – Area Tutela e valorizzazione ambientale, Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di “Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico del Torrente Oropa nei comuni di Biella e Pralungo assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013” presentato dalla Società Veroniki Water Power Due S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, dopo la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con nota prot. n° 20043 del 13 settembre 2023, registrata in medesima data al protocollo regionale al n. 38876/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale, nella quale si evidenzia la presenza di attraversamenti con condotta dei corsi d'acqua demaniali “Rio Grande”, “Rio Moscarola” in Comune di Biella e del “Rio Neggia in Comune di Pralungo convocando, per il 26 ottobre 2023 la conferenza dei Servizi.

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede l'occupazione in proiezione dell'alveo del corso d'acqua demaniale denominato “Rio Grande”, con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI) per la durata di anni 30.

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito “regolamento”), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del medesimo regolamento.

A seguito di istruttoria tecnica il mantenimento dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio **2023**, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;

#### **DETERMINA**

- di concedere alla Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico

con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati al progetto trasmesso dalla Provincia di Biella e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche di seguito indicate:

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario a mantenere l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. L'attraversamento deve essere mantenuto nella località ed in conformità alla documentazione allegata all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l., dovrà eseguire, sempre previa autorizzazione del Settore regionale competente, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto oggi presente, che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- c. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- d. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa delle opere realizzate, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- e. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- f. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica, alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
3. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;

4. la durata della concessione in anni 30 - e quindi fino al 31/12/2052 - subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

(Michele CRESSANO)

(Alberto MUGNI)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo